

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria Seduta di Prima convocazione



Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo **25**

OGGETTO

**Approvazione delle tariffe
TARI per l'anno 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore 15:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	GUZZI ANDREA		X
3	BRICHETTO CLARA	X	
4	ROSA MARILENA	X	
5	VENERUCCI DELIA	X	
6	DE SCIORA FRANCO	X	
7	RESCIGNO MASSIMO	X	
8	MAMBERTO CARLO		X
9	SALPIETRO LAURA	X	
10	DALL'ARA DELFIO	X	
11	CERVONE PIER PAOLO	X	
12	GIUFFRÌ SILVANA	X	
13	FACCIO DAVIDE	X	
14	FASCILO CAMILLA	X	
15	FOLCO PAOLO		X
16	CILETO TIZIANA		X
17	GEREMIA MARINELLA		X

Totale componenti: Presenti: 12 Assenti: 5

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Presidente Delia Venerucci assume la presidenza della presente adunanza Ordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

"OMISSIS"

Durante la discussione rientra il Consigliere Marinella GEREMIA.

Sono presenti al momento della votazione il Sig. Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;*
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 co. 775 L. 29 dicembre 2022 n. 197 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, è differito al 30 aprile 2023;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) come da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario 2022-2025;

- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario 2022/2025, redatto in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, validato con Determinazione della Dirigenza Area 4 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici n. Reg. Gen. N. 487 del 18/05/2022 ed adottato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/05/2022;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

- *“Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]*
- *Art. 7.8 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”.*

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

“Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: ***“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:***

- a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
- b) **la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.**

PRESO ATTO che il Piano Finanziario 2022-2025 è stato regolarmente trasmesso ad ARERA in data 18/07/2022 e che ad oggi l'Autorità non ha comunicato nulla in merito all'approvazione del piano stesso;

DATO atto che la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF ha previsto, al comma 8.5 ed al comma 4.7, la possibilità di una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico-finanziario pluriennale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 62/2023/R/rif del 21/02/2023 "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui ARERA avvia un procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025, nella quale l'Autorità afferma che i Piani Finanziari già approvati nel biennio 2022-2023 non potranno subire adeguamenti in quanto l'adeguamento dei costi alle dinamiche inflattive non sono sufficienti a giustificare una revisione infra-periodo dei documenti;

DATO ATTO, pertanto, che il Piano Finanziario 2022-2025 adottato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/05/2022 costituisce il documento di riferimento in base al quale approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 683 L. 147/2013;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	5.264.360	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	0,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€	183.760,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€	0,00	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€	0,00	=
Totale gettito tari	€	5.080.599,00	

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato B alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato B alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato B, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, ovvero in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze in sostanziale continuità con il passato;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e Capo V del Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei*

tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento TARI nel seguente modo:

- 6 dicembre 2023, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D.L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18 aprile 2023 esprimendo parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente dell'Area 3° Economico-Finanziaria;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti favorevoli n. 11 (Ugo FRASCHERELLI, Clara BRICHETTO, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Massimo RESCIGNO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Pier Paolo CERVONE, Silvana GIUFFRÌ e Davide FACCIO), con voti contrari nessuno e con voti astenuti n. 2 (Camilla FASCILOLO e Marinella GEREMIA), essendo n. 13 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 adottato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/05/2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), costituisce il documento di riferimento in base al quale approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 683 L. 147/2013, con particolare riferimento ai costi relativi all'annualità 2023.
2. Di determinare per l'anno 2023 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche (Allegato B – pagina 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, specificando che la ripartizione in questione viene stabilita in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze in sostanziale continuità con il passato;

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	68,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	32,00%

3. Di approvare, sulla base del Piano Economico Finanziario di cui al punto 1, nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) così come riportate nel medesimo allegato B (pagine 2, 4 e 5), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente altresì i coefficienti moltiplicatori ex D.P.R. 158/1999 definiti in base alla metodologia di cui al D.P.R. n. 158/1999.
4. Di determinare per l'anno 2023 i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e i coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche negli stessi valori determinati negli anni precedenti, e come riportati negli allegati di cui al punto precedente, dando atto che il Comune di Finale Ligure anche nell'anno 2023 (fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis

D.L. 124/2019) non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal D.P.R. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Di stabilire, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le seguenti scadenze delle rate della TARI 2022 nel seguente modo:
 - 6 dicembre 2023, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024.
6. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023.
7. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri presenti (Clara BRICHETTO, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Massimo RESCIGNO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Pier Paolo CERVONE, Silvana GIUFFRÌ, Davide FACCIO, Camilla FASCIOLO e Marinella GEREMIA)

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Presidente
F.to Delia Venerucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate